

NOTA INFORMATIVA N. 32/2021

DECRETO SOSTEGNI-BIS: LAVORO E SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ

Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto Sostegni-bis) prevede: divieto di licenziare per chi utilizza la cassa integrazione; proroga della moratoria del rimborso dei finanziamenti e dei finanziamenti garantiti dallo Stato (con estensione della durata) e altre misure a sostegno della liquidità delle imprese.

1. Misure per il lavoro: proroga degli ammortizzatori sociali Covid, del divieto di licenziamento e indennità a lavoratori

Previo accordo sindacale, i datori di lavoro che abbiano riportato nel primo semestre 2021 un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre dell'anno 2019 possono presentare domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria (in deroga ai limiti di durata: 24 mesi in un quinquennio mobile, 30 mesi per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini) e alle causali (riorganizzazione e crisi aziendale, contratto di solidarietà) per una durata massima di 26 settimane nel periodo compreso tra il 26 maggio e il 31 dicembre 2021, senza versare contribuzione aggiuntiva.

Gli altri datori di lavoro, a prescindere dal calo di fatturato, possono accedere fino al 31 dicembre 2021 alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria senza dover pagare il contributo aggiuntivo se non effettuano licenziamenti per motivi economici.

Ai datori di lavoro che dall'1.7.2021 richiedano l'utilizzazione di un ulteriore periodo di cassa integrazione è fatto divieto di licenziare per motivi economici per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31.12.2021.

Inoltre, viene introdotto il contratto di rioccupazione con un periodo di inserimento di sei mesi, che beneficia dell'esonero contributivo, revocato nel caso in cui il contratto non prosegua ulteriormente.

È ampliato alle società con almeno 100 dipendenti il ricorso al contratto di espansione che consente l'esodo incentivato del personale a 60 mesi dalla pensione di vecchiaia o di anzianità; l'assunzione di nuove risorse qualificate; la riqualificazione delle competenze professionali in organico; l'utilizzo della cassa integrazione straordinaria fino a 18 mesi.

Sono previsti:

- esoneri contributivi per i datori di lavoro dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio;
- esoneri contributivi in favore delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e viticolo;
- benefici previdenziali e assistenziali nel settore dello spettacolo.

Ulteriore indennità di:

- 1.400 euro per lavoratori stagionali, lavoratori del turismo a tempo determinato, intermittenti, lavoratori autonomi senza partita iva con contratti occasionali, incaricati delle vendite a domicilio, lavoratori dello spettacolo;
- tra 800 e 2.400 euro a favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso le società e associazioni sportive dilettantistiche.

2. Proroga al 31.12.2021 della moratoria sui finanziamenti

Le imprese, che al 26 maggio avevano già usufruito della moratoria del rimborso dei finanziamenti alle banche e ad altri operatori finanziari, possono richiedere ai rispettivi enti finanziatori, entro il 15 giugno, un'ulteriore proroga fino al 31.12.2021, limitatamente alla quota capitale del debito, restando quindi dovuta nei termini ordinari la quota interessi.

3. Estensione della durata dei finanziamenti garantiti da SACE e dal Fondo PMI

Il rilascio da parte di SACE della garanzia per i finanziamenti a favore di grandi imprese e di PMI che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia per le PMI viene prorogato dal 30 giugno

al 31 dicembre 2021 e, previa autorizzazione della Commissione europea, estesa da 6 a 10 anni la durata massima del finanziamento garantito. Dell'estensione temporale possono usufruire anche le imprese che abbiano già ottenuto un finanziamento con durata fino a sei anni, rinegoziando il prestito in essere ovvero stipulando un nuovo finanziamento.

Il rilascio della garanzia concessa dal Fondo PMI a favore delle imprese con meno di 500 dipendenti è prorogato fino al 31.12.2021. Inoltre, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, la durata massima dei finanziamenti garantiti è allungata da 72 a 120 mesi. La nuova durata si applica, previa richiesta dell'interessato, anche ai prestiti già erogati, tenendo però conto che la garanzia statale dall'1.7.2021 si riduce dal 90% all'80%, e dal 100% al 90% per i finanziamenti fino a € 30.000.

4. Sviluppo di canali alternativi di finanziamento

Per le imprese con meno di 500 dipendenti, è stata istituita una sezione speciale del Fondo di garanzia PMI che garantisca l'emissione di obbligazioni di importo compreso tra 2 e 8 milioni di euro da parte di società per la realizzazione di programmi qualificati di sviluppo.

Con decreto del Mise verranno stabiliti modalità, termini, limiti e condizioni per la concessione della garanzia, così come le caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili.

5. Garanzia del Fondo PMI per portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine

Sono coperti dalla garanzia del Fondo PMI (fino all'80%) i portafogli relativi a nuovi finanziamenti a medio-lungo termine (durata compresa tra 6 e 15 anni) concessi alle imprese con meno di 500 dipendenti per finanziare progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o programmi di investimenti.

6. Misure a sostegno dell'internazionalizzazione

Sono previste nuove risorse per il fondo rotativo del Mediocredito Centrale per i finanziamenti agevolati alle aziende che esportano e per il Fondo per la promozione integrata gestito dal ministero degli Esteri.

Sono previsti anche contributi a fondo perduto destinati ad iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari. La percentuale a fondo perduto, che precedentemente era fissata al 50%, scende al 10%, con possibilità di salire al 25% limitatamente al 2021.

7. Garanzia su finanziamenti erogati a enti sportivi

Fino al 31.12.2021, alle società sportive professionistiche impegnate in campionati nazionali a squadre di discipline olimpiche o paraolimpiche, con fatturato derivante da diritti audiovisivi inferiore al 25% del fatturato complessivo relativo al bilancio 2019, il Fondo per il credito sportivo (L. 289/2002) può prestare garanzie a titolo gratuito sui finanziamenti erogati per le esigenze di liquidità, a condizione che il soggetto beneficiario abbia pienamente utilizzato la capacità di accesso al Fondo di garanzia delle PMI e che non si fosse trovato in difficoltà al 31.12.2019. L'efficacia della norma è subordinata all'approvazione della Commissione europea.

Viene istituito un fondo di 56 milioni di euro, al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid19, in favore delle società sportive professionistiche che nell'esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI.

8. Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse e per le imprese turistiche dei Comuni montani

Viene istituito un fondo per favorire la continuità delle attività economiche, per le quali sia stata disposta la chiusura per un periodo complessivo di almeno 4 mesi, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del decreto, e un fondo in favore delle imprese turistiche localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.

Ciascuno dei fondi ha una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

7 giugno 2021